Sent. 7338/07 Rep. 5831/07

Sentenza n.

N. 18143/04 R.G.

N.

Reg. Dep.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione IV Civile

composto dai Magistrati

Dott. Marco Manunta

Presidente

Dott. Giovanni Rollero

Giudice

Dott. Laura Tragni

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con atto di citazione notificato il 5/3/2004

da

elettivamente domiciliata in Milano, via Cappuccini 14 presso lo studio dell' Avv. Lorenzo Pesenti che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione

- ATTRICE-

contro


lettivamente domiciliato in

Milano, via Podgora n. 15 presso lo studio dell'Avv. Fabio Volta che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale per atto Notaio Barziza di Desenzano del Garda n. Rep. 38623 del 23/11/2002

- CONVENUTO -

Conclusioni: come da fogli di seguito allegati.

Svolgimento del processo.



sottoscrizioni, le pur non avanzando "motivi di non validità del testamento" (pag. 8 della comparsa)- evidenziava il "palese stato di confusione mentale e di forte depressione psichica" (pag. 7) manifestato dalla sorella colpita "da quel male che quasi sempre conduce al sepolcro" e proponeva quindi in via riconvenzionale domanda di annullamento del testamento "attesa la sussistenza di dubitosità in ordine all'autenticità della scheda testamentaria" e la provenienza da persona psicologicamente labile (e quindi facilmente influenzabile) delle ultime "quanto meno eccentriche se non addirittura incredibili" (pag. 13) volontà espresse dalla de cuius.

Chiedeva in ogni caso disporsi CTU sul testamento e sulla autenticità delle sottoscrizioni indicate come false da parte attrice.

All'udienza fissata ex art. 183 c.p.c. il Giudice, preso atto della comune volontà delle parti di chiedere l'espletamento di CTU sulle tre sottoscrizioni apposte alle "ricevute di prestito" contestate, disponeva consulenza tecnica grafologica diretta ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni ivi apposte e concedeva i termini per il deposito di memorie ex art. 183 V comma c.p.c.

Depositato l'elaborato peritale ed assegnati i termini di cui all'art. 184 c.p.c., il Giudice Istruttore, con ordinanza riservata del 27-28/10/06, ritenuto di rimettere le questioni istruttorie alla decisione finale unitamente al merito della causa, fissavá udienza per la precisazione delle conclusioni e, assegnati i termini per il deposito delle difese conclusionali, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.

Motivi della decisione.

Il reclamo proposto merita accoglimento nei limiti appresso indicati.

L'espletata consulenza tecnica grafologica ha riconosciuto infatti solo l'autografia della firma apposta in calce al riconoscimento di debito 15/2/1994 a favore di e ha ritenuto "categoricamente apocrife" le altre due firme in calce alle

ricognizioni di debito a favore dell'odiemo convenuto "la prima perchè frutto di un maldestro ricalco, usufruendo di una matrice autografa, la seconda ottenuta quale imitazione fantasiosa e marchiana di numerosi reperti autografi a disposizione".

Il CTU ha fondato le proprie conclusioni, che questo Collegio condivide e fa proprie, all'esito di una puntuale ed attenta disamina (condotta con adeguata strumentazione tecno-ottica) delle scritture di comparazione che, riguardando un lungo arco temporale

ricompreso tra il 1984 e il 2001, hanno consentito di valutare sia il campo di variabilità espresso nella redazione sia le costanti grafiche che si ripetono nella reiterazione.

Sono così emersi evidenti sintomi di contraffazione della sottoscrizione apposta alla ricognizione di debito in data 15/5/2001 perfettamente sovrapponibile, finanche nella collocazione del puntino della "i" finale, alla firma del 15/2/94 ritenuta autografa, e rivelatasi pertanto una maldestra riproduzione per ricalco della precedente firma che lascia trapelare in modo vistoso l'effetto meccanico riproduttivo.

La terza firma esaminata (apposta in calce al riconoscimento di debito 1/6/1997 per l'importo di £. 150.000.000 a favore dell'odierno convenuto e che appare priva del secondo nominativo Ines) si presenta con tratti angolosi e segmentati, con stacchi interletterali (ben visibile quello che precede la doppia "t") che contraddicono l'andamento sicuro, armonico ed elegante ricavabile dalle firme di comparazione che ha costantemente caratterizzato il grafismo di contraddicono l'andamento scritture di raffronto risalenti agli ultimi mesi di vita della de cuius.

Alla stregua delle conclusioni sopra illustrate, scevre da censure e supportate da oggettivi e specifici riscontri non scalfiti dalle generiche contestazioni effettuate dal CTP Mento che si limita a liquidare come semplici "varianti" le riscontrate deformazioni, si deve pertanto accogliere il reclamo proposto da parte attrice avverso lo stato di graduazione, primo reparto, prodotto in atti (doc. 14 fascicolo Firc) disponendo che siano espunti dallo stesso le voci di credito n. 12 e 13 a favore di rispettivamente per € 77.468,53 ed € 5.164,57.

Passando ad esaminare la domanda di annullamento del testamento (tempestivamente) svolta dal convenuto "attesa la sussistenza di fondate dubitosità in ordine all'autentica spontaneità" delle disposizioni testamentarie che, per come espresse nel testamento e per il loro contenuto materiale, parrebbero comunque provenire "da persona psicologicamente labile e quindi facilmente influenzabile la cui volontà può essere stata sviata da pressioni esterne e contingenti" (cfr. conclusioni in atti), la stessa va respinta perchè infondata.

Parte convenuta invero non ha offerto alcun serio elemento di prova a supporto della dedotta incapacità limitandosi a riferire illazioni, formulare supposizioni e finanche a insinuare odiosi sospetti evocando improbabili captazioni del tutto sfornite di qualsivoglia indizio o elemento di prova.

Occorre in proposito osservare, richiamando il pacifico orientamento espresso sul punto dalla Cassazione, che per l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore non basta una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius ma occorre la prova che, a cagione di una infermità, transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi. Costituisce pertanto onere probatorio posto a carico di chi quello stato di incapacità assume di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere (cfr. per tutte Cass. n. 9508/2005).

Orbene ritiene il Collegio che il convenuto non abbia assolto tale onere e che vada di conseguenza disattesa l'istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, volta ad accertare lo stato mentale della defunta; che assumerebbe evidente carattere esplorativo.

Infatti se da un lato nessun collegamento è stato nemmeno ipotizzato tra la dedotta incapacità e la patologia tumorale di cui era affetta la testatrice mancando in ogni caso qualsivoglia prova che tale malattia avesse in qualche modo compromesso la capacità di intendere e di volere della de cuius al momento della redazione del testamento risalente ad un anno prima del decesso, dall'altro lato parte convenuta si è limitata ad indicare quale prova della incapacità "bizzarie", "anomalie e singolarità" contenute nella scheda testamentaria quali l'errata indicazione del nome di battesimo della madre

la puntuale indicazione della denominazione sociale e della sede della legataria, la ricomprensione di una quota di altra unità immobiliare che la testatrice aveva, a detta della difesa, da poco venduto.

Orbene la lettura delle disposizioni di ultima volontà redatte da di conservato di cui desumere il venir meno della capacità di testare (intesa nell'accezione sopra indicata) ma semmai denota la consapevole volontà di chi, ben conscia della malattia che l'aveva colpita (come si evince dalla pagina di diario prodotta dal convenuto quale doc. 9), aveva inteso legare il proprio appartamento ad una associazione notoriamente impegnata a promuovere la ricerca scientifica nel campo della cura e dello studio dei tumori salvaguardando tuttavia la propria madre alla quale aveva riservato l'usufrutto generale vitalizio sull'immobile oggetto di legato, vita sua natural durante.

L'avere poi ricompreso la quota dell'appartamento sito in Desenzano del Garda legato dalla de cuius alla società Ischia s.r.l. lungi dal rappresentare un indice di demenza denota semmai una responsabile cautela da parte della testatrice nel volere in ogni caso disporre del bene, che all'epoca del testamento era ancora ricompreso nel suo patrimonio pur avendo incassato la quota di prezzo stando a quanto riferito dalla difesa del convenuto, a favore della stessa società promissaria acquirente nel timore di non potervi provvedere per tempo (stante la diagnosticata malattia con prognosi di pochi mesi di vita come annotato dalla stessa de cuius nel proprio diario doc. 9), vendita che venne poi perfezionata mediante cessione della nuda proprietà dell'immobile sottoscritta dalla la 13/12/2000 (cioè due mesi dopo la redazione del testamento), dalla madre di lei -comproprietaria al 50%- il 14/2/2001 e dall'acquirente l'1/3/2001.

La debolezza degli elementi indicati dalla difesa di parte convenuta a sostegno della asserita incapacità di testare di oveva d'altro canto apparire tale anche alla madre della testatrice che, pur potendosi avvalere degli stessi elementi all'epoca già noti per richiedere l'annullamento, decise invece di conferire mandato al difensore per intraprendere azione di riduzione delle disposizioni testamentarie a titolo di legato, implicitamente riconoscendo la validità del testamento.

Quanto alle ulteriori domande formulate dal convenuto solo in sede di precisazioni delle conclusioni, si osserva che la manifestazione di intenti espressa "in via preliminare" di agire in riduzione in luogo della madre più che una domanda può essere interpretata quale cautela contro l'eventualità futura che dal comportamento del concludente si possa ricavare un atteggiamento di rinunzia all'azione di riduzione che il convenuto, se riterrà e se sussisteranno i presupposti, potrà eventualmente proporre in altra sede, attesa la tardività della domanda in tal senso proposta in via subordinata nel presente giudizio solo in sede di p.c.

Quanto all'istanza avanzata dal difensore del convenuto, in calce alla memoria istruttoria depositata il 29/6/2006, di "inserimento nelle passività della procedura" della propria notula quale legale di della stessa se ne rileva l'assoluta irritualità.

Ritiene infine il Collegio di non addentrarsi nel commento delle ricorrenti affermazioni, prive di qualsivoglia riscontro e dal contenuto costantemente calunniatorio, espresse dalla difesa in confronti del Consulente tecnico d'ufficio che nei confronti del Notaio Pampuri.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, nonchè quelle relative all'espletata CTU, come già liquidate in corso di causa, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del convenuto.

P. Q. M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla ei confronti di disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:

1) accordie il reclamo proposta dell'attrico e post l'effetto disperse che della actualità.

- 1) accoglie il reclamo proposta dall'attrice e per l'effetto dispone che dallo stato di graduazione dei creditori dell'eredità beneficiata di redita di redatto, in primo riparto, con atto di rep. n. 159.309 Notaio Pampuri del 29/1/2004 siano espunti i crediti di pari ad € 77.468,53 e ad € 5.164,57;
- 2) respinge le domande formulate dal convenuto;
- 3) condanna quest'ultimo a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in complessivi € 11.349,88 di cui € 8.000,00 per onorari, € 2.860,31 per diritti e € 489,57 per spese, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori come per legge;
- 4) pone definitivamente a carico de la carico del carico de la carico del la carico de la carico de la carico de la carico del la carico de la carico del la carico de la carico de la cari

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22/5/2007.

Il Giudice estensore

Dott. Laura Tragni N

II Presidente

Dott Marco Manunta